

CONTRATTO APPLICATIVO

(ORDINE DI SERVIZIO) N. DEL RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

CIG:

TRA

AMT Catania S.p.A., con sede legale in Catania, XIII Strada Zona Industriale s.n. (P. IVA. 04912390871)

E

....., con sede legale in....., P.IVA, con il Sig., nato a, il giorno, C.F. che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico/Legale Rappresentante/procura speciale giusta procura notaio del, Repertorio n.

PREMESSO

Che in data è stato stipulato, a seguito di procedura aperta esperita, fra la AMT Catania S.p.A. e l'operatore economico con sede legale a, il contratto di Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per la esecuzione dei lavori di..... per l'importo complessivo di € di cui € per i lavori ed € per oneri di sicurezza, oltre IVA in regime di split payment.

Che il suddetto operatore economico ha offerto il ribasso unico percentuale delsull'elenco prezzi lavori;

Che per quanto non disciplinato dal presente Contratto Applicativo, le parti si rimettono ai contenuti del suddetto contratto di Accordo Quadro;

Che sono state esperite con esito positivo le verifiche del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;

Che la suddetta impresa è iscritta nell'Elenco di cui all'articolo 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 della Prefettura diper le seguenti attività(WHITE LIST);

Che, ai sensi del successivo comma 52 bis dell'articolo 1 della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190, introdotto dall'articolo 29 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, la suddetta iscrizione tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta;

Che, ai fini della presente stipulazione contrattuale è stato, altresì, acquisito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 20 marzo 2014 n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014 n. 78 e delle relative disposizioni attuative, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) on line attestante la regolarità del suddetto operatore economico in relazione ai versamenti ai fini INPS, INAIL, e CASSA EDILE con validità sino al

Che l'impresa ha presentato dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Che AMT Catania SpA ha accertato l'insussistenza delle suddette cause di esclusione.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente Contratto Applicativo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1: OGGETTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

1. La AMT Catania S.p.A., denominata AMT nel prosieguo del presente atto, a mezzo del suo costituito Responsabile....., in esecuzione dell'Accordo Quadro stipulato in data....., assegna all'impresa, con sede legale an., denominata Impresa Appaltatrice nel prosieguo del presente atto, rappresentata dal sig., le prestazioni relative all'esecuzione dei lavori di nell'ambito del contratto di Accordo Quadro in premessa richiamato e precisamente le prestazioni relative a

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultati dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto di Accordo Quadro che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 2: AMMONTARE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

1. L'importo del presente Contratto Applicativo ammonta ad €(Euro), di cui Euro per prestazioni relative aed Europer oneri relativi agli adempimenti connessi alle misure di sicurezza, oltre IVA, in regime di *split payment*.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il presente Contratto Applicativo è stipulato *a misura* per cui i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi allegato al contratto di Accordo Quadro con l'applicazione del ribasso unico offerto dall'Impresa Appaltatrice in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

ART. 3: ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

1. Le prestazioni di cui al presente Contratto Applicativo dovranno essere eseguite in conformità al programma dei lavori redatto dal DEC e inviato all'Impresa Appaltatrice secondo le regole individuate dall'articolo 3.1 e 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto che si intendono integralmente richiamate. Pertanto l'Impresa Appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a compiere le prestazioni in argomento secondo le prescrizioni indicate nel succitato articolo 3.1 e 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Impresa Appaltatrice dovrà comunicare il nominativo del proprio Responsabile, quale unico referente della AMT, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del Responsabile è ravvisabile, per la gestione del presente Contratto Applicativo nel sig.....

ART. 4: TERMINE PER L'INIZIO E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE – PENALI IN CASO DI RITARDO

I servizi oggetto del presente Contratto Applicativo devono essere eseguiti entro il giorno

..... dalla stipulazione del presente contratto.

3. *Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, sesto periodo, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le attività sono state consegnate prima della stipulazione del presente contratto, come da verbale di consegna in data*
4. Il termine utile per ultimare tutti le prestazioni previste dal presente Contratto Applicativo è fissato in giorninaturali e consecutivi dalla data di consegna.
5. L'esecuzione delle prestazioni previste può essere sospesa nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione.
6. L'Impresa appaltatrice, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione delle prestazioni previste oltre le tempistiche fissate nel presente Contratto Applicativo, salvo il caso di ritardo alla stessa non imputabile ovvero nei casi d'inosservanza delle norme di esecuzione del servizio richiamate dal Capo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, deve sottostare alle penali previste dall'articolo 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.
7. L'Importo massimo della penale non può superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per la AMT, di risolvere il Contratto Applicativo.
8. La risoluzione del presente Contratto Applicativo determina anche la risoluzione del contratto di Accordo Quadro.

ART. 5: REVISIONE DEI PREZZI

Non troverà applicazione, l'art. 1664 del codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi ed invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata del presente Contratto Applicativo.

ART. 6: PAGAMENTI

1. La AMT corrisponderà la somma corrispondente al valore del predetto Contratto Applicativo secondo le modalità previste dal Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. I pagamenti saranno eseguiti dalla AMT previa presentazione di apposita fattura in formato elettronico
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, commi 5, primo periodo e 6, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per gli inadempimenti dell'Impresa Appaltatrice in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi alla stessa od ai subappaltatori.
4. L'Impresa Appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente Contratto Applicativo avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L'Impresa Appaltatrice si obbliga a comunicare alla AMT eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. I codici da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto sono: C.I.G. (Codice Identificativo Gara):

Le fatture devono essere intestate nel seguente modo: AMT Catania S.p.A., P. IVA., sede legale in Catania, Via n. e devono riportare l'indicazione dei seguenti elementi:

- il Codice Univoco Ufficio della AMT Catania S.p.A.: XL13LG4
 - il C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 873411213C
 - il conto corrente dedicato e codice IBAN completo
 - gli estremi del Contratto Applicativo
 - la dicitura: scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).
6. Il pagamento della fattura sarà eseguito da AMT entro sessanta (60) giorni dalla data della fattura tralata a fine mese.

ART. 7: GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto Applicativo o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa Appaltatrice ha prestato apposita cauzione oppure garanzia fideiussoria mediante Atto di fideiussione n., rilasciata in data, dalla Compagnia dell'importo di €(Euro), al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, per l'intero valore dell'Accordo Quadro stesso.
2. La garanzia deve essere integrata, nel termine che le sarà prefissato, qualora la AMT abbia proceduto all'escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto Applicativo
3. La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall'articolo 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

ART. 8: ASSICURAZIONE RISCHI DA ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l'Impresa Appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la AMT da ogni responsabilità a riguardo.
2. A tale scopo l'Impresa Appaltatrice ha stipulato le polizze assicurative di cui ai punti 15.3 e 15.4 della lettera d'invito con i massimali ivi indicati.

ART. 9: RISERVE E CONTROVERSIE

1. Qualora sorgessero contestazioni tra AMT e l'Impresa Appaltatrice, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'accordo bonario nei casi previsti dell'articolo 206 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
2. In ogni caso è possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
3. Nell'ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del Foro di Catania.

ART. 10: RECESSO

1. Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 2.11 del Contratto di Accordo Quadro.

ART. 11: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

1. Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 2.9 del Contratto di Accordo Quadro

ART. 12: CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del Contratto Applicativo.
2. Per quanto riguarda la cessione dei crediti, le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 2.8 del Contratto di Accordo Quadro.

ART. 13: SUBAPPALTO

1. Il subappalto delle prestazioni di cui al presente Contratto Applicativo è ammesso alle condizioni e nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni penali, AMT potrà dichiarare immediatamente risolto il presente Contratto Applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata, oltre a risolvere conseguentemente il contratto di Accordo Quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.
2. In particolare, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Appaltatrice in sede di offerta è ammesso il subappalto, nel limite del 40 % dell'importo del presente Contratto Applicativo, dei seguenti servizi:
.....
a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni penali, AMT potrà dichiarare immediatamente risolto il presente Contratto Applicativo e conseguentemente il contratto di Accordo Quadro ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni.
3. AMT procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto al/i subappaltatore/i per le prestazioni dallo/gli stesso/i eseguite nei casi previsti all'articolo 105, comma 13 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
4. Nei casi diversi di cui al succitato comma 3, AMT procederà al pagamento all'Impresa Appaltatrice la quale dovrà trasmettere, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore/i con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Qualora l'Impresa Appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore/i, entro il predetto termine, AMT sospende il successivo pagamento a favore della stessa.
5. AMT, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Impresa Aggiudicataria s'impegna a far rispettare quanto disposto all'articolo 5 della Legge n. 136/2010 in capo a ciascun subappaltatore operante a seguito di regolare autorizzazione da parte della AMT.
6. In materia di subappalto, le parti, per quanto non espressamente disposto dal presente Contratto Applicativo, rinviando espressamente alle disposizioni di cui agli artt. 2.4 e 2.5 del Contratto di Accordo Quadro.

ART: 14: DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

1. A tutti gli effetti del presente Contratto Applicativo, l'Impresa Appaltatrice elegge domicilio presso

ART. 15: RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Applicativo le parti contraenti come sopra rappresentante, riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi:
 - D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
 - D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
 - Linee Guida A.N.A.C;
 - D.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 per parti ancora vigenti ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'articolo 216 e dall'articolo 217, comma 1, lettera u) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ed in subordine alle disposizione del Codice Civile.

ART. 16: REGISTRAZIONE FISCALE

1. Il presente Contratto Applicativo sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso.

ART. 17: SPESE CONTRATTUALI

1. In caso di registrazione tutte le spese del presente Contratto Applicativo (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) nessuna esclusa od eccettuata, sono assunte dall'Impresa Appaltatrice.

ART. 18: DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001:

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto:

3. L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto:

4. Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni

dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale.

5. L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

ART. 19: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto saranno raccolti presso l'AMT per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l'impossibilità della stipulazione del contratto di appalto.

Catania, lì

Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.:

L'Impresa Appaltatrice, per accettazione del presente Contratto Applicativo, nonché per accettazione espressa ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile degli articoli 5, 7 8,11, 12, 13, 14 e 15,

L'Appaltatore: